

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INCARICO DEL  
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

L'anno duemila ....., il giorno ..... del mese di ....., in Pontebba,  
presso la sede dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale, in via Pramollo  
16, con la presente scrittura privata, tra i sigg.:

1. ....
2. ....

premessò che

- con determinazione n. .... del ..... del Responsabile dell' Area Tencica si è provveduto  
all'aggiudicazione definitiva, in favore della Ditta/Società ..... del servizio di  
brokeraggio assicurativo,

si conviene e si stipula quanto segue

**ART. 1.** – L'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale di seguito U.T.I.,  
affida alla .....l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo.

In particolare l'incarico riguarda:

- a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti;
- b) la consulenza tecnica ed amministrativa nell'individuazione delle Compagnie assicurative  
contraenti;
- c) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurative.

Con riferimento ai contenuti dell'incarico, l'U.T.I. riconosce la ..... contraente quale  
broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi.

**ART. 2.** – Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker  
assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto dell'Ente, agire al  
fuori dell'ambito operativo e delle prescrizioni o limitazioni contenute in questa convenzione.

**ART. 3.** – La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda le seguenti prestazioni di servizi,  
indicate in via principale e non esaustiva:

- a) l'analisi delle coperture assicurative esistenti e la conseguente formulazione di uno studio sulla posizione di rischio complessiva in cui opera l'Ente;
- b) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente;
- c) la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi;
- d) l'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze dell'Ente;
- e) raffronto fra il premio pagato e la qualità delle coperture concesse, rapportando il tutto all'offerta media del mercato assicurativo;
- f) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente.

**ART. 4.** – In merito alla consulenza tecnica ed amministrativa il broker si impegna a:

- ad assistere l'Ente nella fase di approntamento della procedura da mettere in atto per addvenire all'aggiudicazione dei contratti, compresa la redazione in dettaglio dei capitolati di polizza con i relativi massimali; le clausole specifiche da introdurre nei contratti; i premi da sottoporre a concorrenzialità;
- fornire assistenza tecnico consultiva nella fase di individuazione della migliore offerta;
- fornire assistenza nella fase di stesura del contratto di assicurazione.

Resta inteso che il broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure di individuazione dell'assicuratore. Ove non si proceda a gara tramite pubblico incanto, la scelta delle Compagnie assicuratrici cui chiedere le offerte e quella successiva del Contraente spetta all'U.T.I., così come spetta all'U.T.I. la sottoscrizione delle polizze con le Compagnie, delle variazioni, delle appendici o quant'altro ritenuto contrattualmente necessario.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per l'U.T.I. Per una corretta gestione del rapporto di consulenza, l'U.T.I. segnalerà in forma scritta al broker i motivi insindacabili del mancato adeguamento alle proposte da quest'ultimo formulate.

**ART. 5.** – La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati;
- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
- la segnalazione tempestiva delle scadenze delle polizze con l'indicazione dei relativi premi;
- il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- la segnalazione di aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;

- le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- gli eventuali contenzioni iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;
- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.

Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico dell'Ente, ad effettuare:

- una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente;

**ART. 6.** – L'U.T.I. dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

**ART. 7.** – Il compenso del broker per le proprie prestazioni professionali a favore dell'Ente deriverà, come d'uso riconosciuto e per quanto previsto dal DL 209/2005, esclusivamente delle provvigioni nella misura stabilita nei bandi di gara e nulla sarà dovuto dall'U.T.I. al broker.

**ART. 8.** – Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente convenzione.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal DL 209/2005, per tutta la durata contrattuale nonché l'adesione al fondo di garanzia ai sensi dell'art. 115 del citato D.L.

L'U.T.I. avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dal citato D.L. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza dell'Ente, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti o ogni altra irregolarità non imputabile al broker.

**ART. 9.** – Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1 il contratto è risolto di diritto e l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

**ART. 10.** – L'U.T.I. si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificino delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto o qualora il servizio non venga svolto nei tempi ritenuti compatibili con l'attivazione istituzionale dell'Ente.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata AR indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tali casi resta fermo il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 11. – Il presente incarico avrà la durata di mesi 60 (5 anni), a decorrere dalla data della presente convenzione e non potrà essere rinnovato.

In caso di scadenza naturale o anticipata, secondo quanto previsto all'articolo precedente, il broker, su richiesta dell'U.T.I., si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Ente stesso.

ART. 12. – Il broker è tenuto a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia.

ART. 13. – Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Udine.

ART. 14. – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del broker, comprese quelle relative all'eventuale registrazione dell'atto in caso d'uso.